

ORGANO di cui all'art. 2, c.5, della legge 240/2010
Nominato con D.R. n. 210/11 del 7.3.2011

Riunione n. 5 del 16 maggio 2011

Il giorno lunedì 16 maggio 2011, alle ore 10,00, convocato con rettorale di prot. n. 33791 del 29.4.2011, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito l'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nominato con decreto rettorale n. 210/11 del 7.3.2011 con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie che scaturiscono dalla legge n. 240/10.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale n. 4 del 29.4.2011;
2. Funzioni dei dipartimenti, Collegio di Disciplina, Codice Etico.

		P	AG	A
Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente	X		
Prof. Ciro DE PACE	prima fascia – Facoltà di Agraria, designato dal SA	X		
Prof. Massimiliano FENICE	seconda fascia – macro-area scientifica, designato dal SA	X		
Dott. Pier Paolo DANIELI	ricercatore – macro-area scientifica, designato dal SA	X		
Prof.ssa Maddalena VALLOZZA	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designata dal SA	X		
Dott. Gino RONCAGLIA	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal SA	X		
Sig. Angelo MENGHINI	personale T.A. – designato dal SA	X		
Prof. Giulio VESPERINI	prima fascia – Facoltà di Scienze Politiche, designato dal CdA	X		
Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI	seconda fascia – macro-area scientifica, designata dal CdA	X		
Dott.ssa Roberta BERNINI	ricercatore – macro-area scientifica, designata dal CdA	X		
Prof. Raffaele CALDARELLI	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X		
Dott. Fabrizio ROSSI	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X		
Dott.ssa Anna Paola PEZZATO	personale T.A. - designata dal CdA	X		
Dott. Alessandro BOCCOLINI	rappresentante studenti	X		
Dott. Davide PALAZZI	rappresentante degli studenti		X	
Prof. Giuseppe NASCETTI	Pro-Rettore Vicario	X		
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO	Direttore Amministrativo, Segretario	X		
Dott.ssa Alessandra MOSCATELLI	Dirigente I divisione – supporto tecnico	X		



Il Rettore, in apertura di seduta, dopo aver richiamato quanto già discusso nella precedente seduta del 29 aprile in merito al trasferimento delle competenze didattiche dalle Facoltà ai Dipartimenti mediante l'adozione di uno stralcio di modifica statutaria, propone di trattare, unitamente alla proposta di revisione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 (come da documento reso disponibile per l'odierna riunione), anche l'inserimento *ex novo* di due articoli riguardanti la previsione statutaria del Codice Etico (art. 2, c. 4, della legge 240/10) e del Collegio di Disciplina (art.10 della legge 240/10). Le motivazioni della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno sono riportate nel successivo punto 2). Propone pertanto di integrare il punto 2 all'o.d.g. nella seguente maniera:

"Funzioni dei dipartimenti, Collegio di Disciplina, Codice Etico".

L'Organo unanime approva.

Il Rettore ringrazia e fa presente che l'integrazione del punto 2) sarà riportata nell'elenco degli argomenti all'o.d.g. del presente verbale. Il Rettore dispone la distribuzione ai componenti dell'Organo di un documento recante le proposte relative all'art. 15 *bis* (Collegio di Disciplina) e all'art. 15 *ter* (Codice Etico).


1. Approvazione verbale n. 4 del 29.4.2011

Il Rettore sottopone all'approvazione il verbale n. 4 del 28.4.2011.
L'Organo approva con alcune modifiche il predetto verbale.

2. Funzioni dei dipartimenti, Collegio di Disciplina, Codice Etico.

Il Rettore, prima di aprire la discussione sulla proposta di modifica statutaria, fa rilevare quanto segue.

- il Senato Accademico (seduta del 5 maggio 2011), ad ulteriore conferma della intenzione di definire al più presto il pieno passaggio delle funzioni dalle Facoltà ai Dipartimenti, ha deliberato i criteri generali ai fini dell'incardinamento dei corsi di studio ai Dipartimenti riservandosi di deliberare gli incardinamenti stessi sulla base dei progetti formativi che saranno definiti dai Dipartimenti entro il 15 giugno 2011;
- l'art. 10 della legge 240/10 al comma 6 prevede l'abrogazione dell'art. 3 della legge 16 gennaio 2006, n.18 sul procedimento disciplinare nei confronti di docenti e ricercatori, sulla procedura e composizione del Collegio di disciplina del CUN, e al comma 1 dispone l'istituzione di Collegi di disciplina presso le Università secondo le modalità stabilite dallo Statuto. E' quindi necessario organizzare tempestivamente l'esercizio della funzione disciplinare presso l'Ateneo, attraverso l'istituzione del Collegio di Disciplina di cui all'art. 10 della legge 240/10, al fine di normare con urgenza la funzione disciplinare già prevista in seno al CUN ed ora vacante a seguito della predetta abrogazione dell'art. 3 della legge n. 18/06;
- l'art. 2, c. 4, della legge 240/10 dispone che le Università che ne fossero prive sono tenute ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un Codice Etico le cui norme siano volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di



abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Pertanto, dati i tempi prescritti dalla citata norma, si rileva la necessità e l'urgenza di prevedere l'adozione del Codice Etico dell'Ateneo mediante apposito articolo nello Statuto in modo anche da assicurare il rispetto delle relative disposizioni nelle prossime procedure concorsuali, come prescritto dalla legge;


- il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (nota del 4 maggio 2011), ha dichiarato *"Qualora alcuni Atenei intendano anticipare sin da subito, sotto forma di modifica parziale allo Statuto vigente, alcune norme organizzative ritenute di particolare urgenza, il Ministero si impegna a valutarle ed eventualmente a vararle con l'opportuna rapidità"*;
- l'approvazione delle modifiche predisposte dal presente Organo al vigente Statuto di Ateneo, a norma dell'art. 2, c.5 della Legge 240/2010, spetta al Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

Si apre la discussione sulla proposta di modifica delle funzioni dei Dipartimenti (articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 dello Statuto di Ateneo).

- Il prof. Vesperini concorda con il Rettore in merito all'opportunità di coinvolgere nella modifica odierna delle norme statutarie, in attuazione delle norme della legge 240/10, sia l'Organo di revisione statutaria sia il Consiglio di Amministrazione. Ringrazia il Rettore per l'informativa resa in merito alle decisioni assunte dal SA sui criteri generali per gli incardinamenti dei corsi di studio nell'ambito dei Dipartimenti. Esprime l'avviso che essi, pur non formando materia statutaria, siano comunque connessi con il tema della disciplina dei dipartimenti oggi in discussione. Tornando alla proposta di revisione statutaria, ritiene che essa sia coerente con le linee tracciate dalla legge e richiami decisioni già assunte dal SA circa i requisiti quantitativi necessari per l'istituzione dei Dipartimenti.
- La prof.ssa Romagnoli, con riferimento al comma 2, lettera e) dell'art. 25, ritiene opportuno salvaguardare il coordinamento tra più dipartimenti nel caso di corsi di studio incardinati su più dipartimenti.

Il Rettore, in risposta, fa rilevare che resta comunque in capo al SA la competenza relativa al coordinamento generale delle strutture didattiche e delle rispettive attività: il SA, nel superiore interesse dell'utenza studentesca, attiva ogni opportuna iniziativa volta a garantire nell'ambito dei corsi di studio istituiti presso l'Ateneo, l'attivazione e la relativa copertura, anche da parte di docenti afferenti a dipartimenti diversi rispetto a quello nel quale è incardinato il corso di studio, di insegnamenti relativi a s.s.d. particolarmente qualificanti nel percorso formativo in relazione alla classe di riferimento. La garanzia del coordinamento e di una generale funzione di indirizzo nella didattica, alla quale fa riferimento la collega Romagnoli, è quindi assicurata dal SA composto anche dai rappresentanti dei Direttori di dipartimento.

Il Rettore, in risposta a quesiti posti dal prof. De Pace, fa rilevare:



- teoricamente è possibile tornare a modificare il testo del presente art. 25 nell'ambito della complessiva revisione dello Statuto; tuttavia auspica che le decisioni che oggi si appresta ad assumere l'Organo possano ritenersi definitive;
- condivide la necessità di denominare l'articolo 25 "Dipartimenti" (anziché "Strutture didattiche e scientifiche");
- condivide, conseguentemente, la necessità di eliminare l'ultima frase del comma 1 che fa riferimento ai centri interdipartimentali e interuniversitari;
- l'organizzazione dei servizi comuni per la didattica non attiene al rango statutario; assicura comunque che sono in avanzata fase di realizzazione iniziative in questo senso;
- concorda con l'inserimento nel comma 2, lett. c) dell'art. 25 della competenza a promuovere (oltre che ad organizzare, coordinare e disciplinare) l'attività didattica dei corsi di studio;
- concorda sulla opportunità di enfatizzare l'aspetto dell'internazionalizzazione e di cooperazione interuniversitaria (art. 2, c.2, lett. l) legge 240/10); a tal fine si potrà intervenire sull'art. 2, c.3, del vigente Statuto;
- conferma che le decisioni inerenti all'assegnazione dei compiti didattici riguardano i soli docenti del dipartimento;
- sulla richiesta di inserire le disposizioni che regolano le modalità elettorali ai fini della individuazione della componente studentesca in seno alla Commissione paritetica (art. 29), il Rettore propone un generale rinvio alle norme vigenti;

- Il prof. Vesperini, in merito all'elettorato passivo alla carica di Direttore di Dipartimento (art. 34, c.6), ricorda che, pur essendo stato sempre sostenitore della estensione della legittimazione passiva alla nomina a direttori di dipartimento anche dei professori di ruolo di seconda fascia, questa medesima soluzione non possa essere proposta nel nuovo quadro legislativo. Infatti, le nuove funzioni dei Direttori di dipartimento – di fatto integrate con quelle attuali dei Presidi – suggerisce di limitare la legittimazione alla elezione ai soli professori di prima fascia.

- La dott.ssa Bernini suggerisce di integrare la lett. h) del c. 2 dell'art. 25) in modo da salvaguardare le esigenze didattiche e scientifiche in occasione dell'assunzione delle deliberazioni relative all'organico del dipartimento. Fa presente altresì l'opportunità di precisare se i ricercatori a TD siano o meno considerati "docenti" vista la distinzione posta nella composizione del Consiglio di Dipartimento (art. 34, c. 2).

- La prof.ssa Vallozza chiede di precisare se i docenti titolari di un contratto di insegnamento (art. 34, c.3) abbiano o meno titolo a votare sulle questioni riguardanti l'organizzazione didattica. Suggerisce altresì alcune modifiche di carattere linguistico.

- Il prof. Caldarelli, relativamente all'art. 25, c.2, lett. h), ritiene riduttiva la funzione di "supporto" alle attività didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca. Ritiene altresì che la riserva ai professori di II fascia, seppure in forma residuale, a svolgere la funzione di Direttore del Dipartimento possa essere mantenuta, eventualmente trovando un

meccanismo di sostituzione con altro professore di prima fascia nei casi di incompatibilità dettati dalla legge. Esclude, comunque, il ricorso a professori di prima fascia esterni al Dipartimento.

- Il prof. Fenice, dopo aver ricordato che le vigenti disposizioni in materia di elettorato per la formazione delle commissioni concorsuali hanno escluso i professori di seconda fascia, ritiene che la funzione di Direttore di Dipartimento debba essere di esclusiva pertinenza dei professori di prima fascia. Per quanto riguarda la competenza (del Dipartimento) a formulare proposte di chiamata di docenti (art. 25, c.2, lett. i), chiede se non sia opportuno inserire un richiamo alla programmazione dell'organico del Dipartimento.
- Il dott. Roncaglia, dopo aver sottolineato come il Dipartimento rappresenti la sede istituzionale per lo svolgimento delle attività di ricerca, ritiene opportuno rafforzare questo aspetto all'interno dell'articolo 25. A suo avviso si dovrebbe evidenziare altresì il ruolo del Dipartimento a garanzia dell'autonomia scientifica del docente e che l'attività scientifica è svolta anche, e non solo, in base a contratti e convenzioni (lett. b), c.2, art.25) e per conto terzi (da aggiungere alla lett. g).
- La prof.ssa Romagnoli ritiene opportuno far emergere nell'articolo 25 il ruolo del Dipartimento a salvaguardia della diversità culturale in funzione dei diversi ssd.

Il Rettore, in risposta alla osservazione formulate, fa presente quanto segue.

Condivide le osservazioni formulate dal prof. Vesperini e dal prof. Fenice sull'elettorato passivo alla carica di Direttore di Dipartimento. Tenuto conto delle nuove funzioni attribuite ai Dipartimenti e considerato altresì che la funzione di Preside (e del suo vicario) sono prerogativa dei professori di ruolo di prima fascia, propone di cassare la seconda frase del comma 6 dell'art. 35.

Concorda anche con le due osservazioni della dott.ssa Bernini e propone di integrare l'art. 25, c. 2, lett. h) con un rinvio, nella programmazione delle esigenze di organico del Dipartimento, a motivazioni legate alle esigenze didattiche e scientifiche; inoltre, per meglio individuare i componenti del Consiglio di Dipartimento, propone di distinguere le categorie previste in "docenti di ruolo" (comprendente anche i ricercatori a TI) e in "ricercatori a TD".

Condivide altresì l'opportunità, segnalata dalla collega Vallozza, in merito alla non attribuzione del diritto di voto ai docenti a contratto.

Con riferimento all'intervento del prof. Caldarelli, propone di integrare la lett. c), c.2, dell'art. 25, includendo, tra le attività didattiche, anche i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione.

In risposta all'intervento del prof. Fenice, fa notare che il richiamo nella lett. i) alla programmazione didattica e scientifica appare ridondante in quanto insita nel disposto della lettera h) la cui formulazione potrebbe essere così modificata: *"nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Università e sentiti i consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare"*


richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche”.

Esaurita la discussione sulla disciplina dei Dipartimenti, il Rettore sottopone all'approvazione la seguente proposta di modifica degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 dello Statuto di Ateneo integrata e/o modificata sulla base della osservazioni emerse:

Art. 25

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. La deliberazione sulla loro istituzione è di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo di legge circa la proporzionalità del numero complessivo dei dipartimenti stessi alle dimensioni dell'ateneo. La deliberazione sulla soppressione dei dipartimenti è adottata con la medesima procedura.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 i dipartimenti:
 - a. promuovono e coordinano attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
 - b. assicurano le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente;
 - c. svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi;
 - d. promuovono, organizzano, coordinano e disciplinano l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 30, che ad essi afferiscono e predispongono i relativi regolamenti;
 - e. assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di garantire un'equa ripartizione dei carichi didattici. I dipartimenti forniscono il parere sulle richieste di congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 - f. organizzano, anche su proposta degli studenti, attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti.
 - g. concordano con i consigli dei corsi di studio l'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
 - h. prestano supporto alle attività didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca, dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento.



- i. nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Università e sentiti i consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvedono altresì all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente.
 - j. formulano al consiglio di amministrazione proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;
 - k. avanzano le richieste di spazi, di personale t.a. e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea, delle attività didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea.
 - l. esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalle norme di legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo.
3. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di scelta del dipartimento al quale afferire, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 26 (abrogato)

Facoltà

Art. 27 (abrogato)

Preside

Art. 28 (abrogato)

Consiglio di facoltà

Art. 29

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso ciascun dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del dipartimento stesso; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal consiglio di dipartimento tenendo conto della esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari corsi di studio e la snellezza operativa della commissione medesima.

Art. 30

Consigli dei corsi di studio

1. Per i corsi di studio ad essi afferenti, i dipartimenti istituiscono e attivano i corrispondenti consigli.



2. La composizione e le attribuzioni dei consigli dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 33 (abrogato)

Dipartimenti

Art. 34

Organi di dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

- il consiglio del dipartimento;
- il direttore.

2. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al dipartimento, dai ricercatori a tempo determinato, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e degli assegnisti di ricerca afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto. I regolamenti di dipartimento e quelli dei corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei rispettivi consigli in conformità con i principi del regolamento generale di Ateneo.

3. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio.

4. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente. Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza sono di competenza del consiglio di dipartimento nella composizione allargata.


5. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del dipartimento e, in particolare, possono costituire una giunta per coadiuvare il direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone, nel caso, la composizione.

6. Il direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento.

Art. 35

Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

1. Il regolamento generale di Ateneo, in conformità alle disposizioni di legge, prevede il numero minimo di docenti per la costituzione dei dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.



L'Organo all'unanimità approva.

Il Rettore passa ad illustrare l'art. 15 *bis* "Collegio di Disciplina". L'articolo proposto è del tutto ricognitivo della norma (art. 10 legge 240/10) ad eccezione della parte relativa alla composizione del Collegio: un professore ordinario con funzione di presidente, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, più tre supplenti, tutti in regime di impegno a tempo pieno.

Si apre la discussione.

- Il prof. Vesperini suggerisce di prevedere che i componenti del Collegio abbiano un'anzianità di ruolo di almeno 5 anni; propone altresì di sopprimere i cc. 4-8 in quanto, come detto dal Rettore, sono una mera ricognizione della norma di riferimento e si prevede, in sostituzione, un comma in cui si enunci l'adozione di un regolamento per la disciplina del funzionamento del Collegio e di eventuali altre norme integrative del procedimento disciplinare.

Il Rettore, mentre si dichiara d'accordo sull'inserimento dell'anzianità di ruolo per i componenti del Collegio, ritiene necessario il mantenimento dei commi 4-8 per sottolineare, a livello statutario, la valenza che l'Ateneo dà al Collegio di Disciplina. Come suggerito dal prof. Vesperini, propone di aggiungere, nelle norme transitorie, una disposizione che impegni il Senato Accademico, entro tempi ristretti, ad adottare un regolamento per il funzionamento del Collegio di Disciplina contenente anche le eventuali norme integrative del procedimento disciplinare.

Non essendoci altre osservazioni, il Rettore sottopone all'approvazione la seguente proposta di inserimento *ex novo* nello Statuto di Ateneo dell'art. 15 *bis* "Collegio di Disciplina":

Art. 15 *bis* - Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composto da 1 professore ordinario, 1 professore associato ed 1 ricercatore a tempo indeterminato, più tre supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Professore Ordinario svolge le funzioni di Presidente del Collegio.
3. I componenti del Collegio restano in carica per 3 anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di Disciplina si esprime entro 30 giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
8. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

L'Organo all'unanimità approva.

Il Rettore passa ad illustrare l'art. 15 *ter* "Codice Etico" la cui adozione è obbligatoriamente prevista ai sensi dell'art. 2, c. 4, della legge 240/10.

Si apre la discussione.

- Il prof. Fenice suggerisce di indicare i destinatari del Codice (docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti) nella seconda frase del comma 1 (anziché nella prima frase).

Non essendoci altre osservazioni, il Rettore sottopone all'approvazione la seguente proposta di inserimento *ex novo* nello Statuto di Ateneo dell'art. 15 *ter* "Codice Etico":

Art. 15 *ter* - Codice etico

1. L'Università degli Studi della Tuscia adotta il Codice Etico. Il Codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.
2. Il Codice Etico, approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

3. Sulle violazioni del Codice, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.

L'Organo all'unanimità approva.

A questo punto il Rettore sottopone all'approvazione le seguenti norme transitorie, integrate con un articolo relativo al regolamento *ex art. 15 bis* "Collegio di Disciplina".

Norme transitorie

Art. 1


1. Le presenti disposizioni statutarie entrano in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Fino al 31 ottobre 2011 le Facoltà conservano le sole competenze necessarie ad assicurare la regolare conclusione dei corsi di insegnamento dell'anno accademico 2010-2011, lo svolgimento degli esami di profitto e di quelli di laurea fino alla sessione autunnale dello stesso anno accademico. Tutte le altre funzioni elencate dall'articolo 25 sono trasferite ai dipartimenti dal momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie i Presidi cessano dalla carica di componente del Senato Accademico.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie, il Senato Accademico, su proposta del Rettore, adotta apposito regolamento che detti norme sul funzionamento del Collegio di Disciplina di cui all'art. 15 *bis* ed eventuali disposizioni integrative sul procedimento disciplinare.

L'Organo all'unanimità approva.

Terminata la trattazione degli argomenti, il Rettore ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 13,00.

Letto e approvato.

Il Segretario
Dott. Giovanni Cucullo



Il Presidente
Prof. Marco Mandini

